



**REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'USO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE  
DEI VEICOLI SCOLASTICI**

**Delibera n. 37 del Collegio dei Docenti n. 3 del 23/10/2024**

**Delibera n. 93 del Consiglio di Istituto n. 14 del 25/11/2024**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione, impiego e uso dei veicoli di proprietà dell'Istituto Giorgi-Fermi.

**Art. 2 - Modalità d'uso**

1. L'auto deve essere utilizzata con la diligenza del "buon padre di famiglia".

**Art. 3 - Uso dei veicoli**

1. L'uso dei veicoli da parte del personale dipendente è consentito esclusivamente per ragioni di servizio.
2. È vietato ogni uso dei veicoli che non sia per fini istituzionali nonché il trasporto di persone non addette al servizio, salvo le eccezioni autorizzate dal Dirigente Scolastico.
3. Fatte salve le norme di legge che disciplinano l'utilizzo dell'auto per funzioni di servizio, su richiesta del Dirigente, gli stessi automezzi possono anche essere condotti da personale docente o amministrativo dell'Istituto, ovvero da personale anche temporaneamente alle dipendenze dell'IS purché provvisto di idonea patente di guida per gli adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia.

**Art. 4 - Responsabilità**

1. Gli automezzi devono essere condotti da dipendenti in possesso di idonea patente di guida. Il dipendente è obbligato a segnalare eventuali sospensioni. In caso di mancata segnalazione di sospensione anche temporanea della patente di guida l'amministrazione potrà esercitare azione di rivalsa sul dipendente.
2. Il dipendente nell'uso del mezzo è tenuto a rispettare rigorosamente le regole del codice della strada vigente e a utilizzare il veicolo con la massima diligenza e prudenza, provvedendo alla custodia dello stesso durante il servizio; al termine del servizio dovrà restituire, ove non diversamente stabilito, le chiavi del mezzo presso la sede dove vengono abitualmente riposte.
3. È vietato affidare la conduzione del mezzo a persone diverse dai lavoratori dell'Istituto autorizzati.
4. Gli automezzi, dopo l'uso, dovranno sempre essere depositati, salvo diversa disposizione del Dirigente, nelle apposite zone di parcheggio, assicurandosi di avere preventivamente chiuso le serrature.
5. È vietato trasportare persone o cose estranee al servizio.
6. **In caso di infrazioni al codice della strada il dipendente responsabile, alla guida del mezzo, ne dovrà rispondere personalmente.**

**Art. 5 - Libretto di marcia**

1. A bordo dell'autoveicolo è presente un "libretto di marcia" su cui l'utilizzatore dovrà annotare:
  - nome e cognome con caratteri leggibili;
  - data;
  - destinazione;
  - numero dei chilometri indicato nel contachilometri alla partenza e alla fine dell'utilizzo;
  - eventuali note da segnalare sullo stato del mezzo (riscontro di rumori anomali, accensione di spie, malfunzionamenti ecc.) o eventuali danni riportati;
  - firma del conducente che, con detta apposizione, si assumerà ogni responsabilità sull'esattezza dei dati riportati.

**Art. 6 - Libretto di manutenzione**

1. Per ciascun automezzo sarà tenuto un registro di manutenzione, detto libretto di manutenzione, a cura del dipendente referente per la manutenzione.
2. In esso verranno annotate tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie.



#### **Art. 7 - Obblighi del conducente**

1. Ogni conducente, comunque autorizzato, è personalmente responsabile dell'automezzo che conduce e deve pertanto utilizzarlo, gestirlo e custodirlo seguendo i canoni della diligenza richiesta al "buon padre di famiglia" e condurre il mezzo seguendo quanto stabilito dal Codice della strada.
2. Il veicolo deve essere mantenuto in piena efficienza, segnalando gli eventuali malfunzionamenti riscontrati durante l'utilizzo.
3. Prima di dare inizio alla guida accertarsi che l'automezzo abbia il carburante e la documentazione necessaria per circolare.
4. Verificare lo stato della carrozzeria, evidenziando eventuali ammaccature per le quali non risulti sia già stata data precedente comunicazione.
5. Verificare la presenza del triangolo, degli attrezzi per la rimozione delle ruote, della ruota di scorta o kit di gonfiaggio e inoltre lo stato di usura degli pneumatici.
6. Verificare lo stato delle attrezzature in dotazione all'automezzo, il funzionamento delle segnalazioni visive e di illuminazione.
7. Verificare i livelli dei liquidi dell'automezzo segnate dal quadro.
8. Qualora il mezzo dovesse evidenziare anomalie che potrebbero compromettere la funzionalità o creare pericoli per l'integrità delle persone e/o delle cose trasportate, nonché per la circolazione, si dovrà arrestare il mezzo e segnalare immediatamente il fatto al Dirigente Scolastico o al DSGA.
9. Al termine dell'utilizzo del mezzo il conducente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il libretto di marcia e ricoverare il veicolo presso l'abituale sito messo a disposizione dalla scuola.
10. L'utilizzatore inoltre è tenuto a mantenere gli interni del veicolo in condizioni di decoro e pulizia.

#### **Art. 8 - Interventi in caso di incidente**

1. Nel caso di incidenti accaduti al veicolo dell'Istituto, il guidatore ne informa immediatamente il Dirigente scolastico o il DSGA.

#### **Art. 9 - Assicurazione e bollo**

1. Il veicolo di proprietà della scuola è coperto con polizza RCA e assicurazione del conducente.

#### **Art. 10 - Custodia**

1. Alla fine di ogni servizio l'autoveicolo deve essere ricoverato presso i parcheggi riservati, salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico.
2. Il conducente all'atto del ricovero del mezzo dovrà assicurarsi di aver chiuso tutte le serrature.
3. Le chiavi dei mezzi devono essere rigorosamente depositate a fine servizio nei luoghi indicati dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 11 - Divieti**

1. È vietato concedere in uso gli automezzi di proprietà dell'Istituto a soggetti non istituzionali e/o privati se non in presenza di autorizzazione del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 12 - Osservanza del Codice della Strada e sanzioni**

1. È fatto rigoroso obbligo ai conducenti, sotto la propria personale responsabilità, di osservare le disposizioni previste dal Codice della strada e dai regolamenti locali sulla circolazione degli autoveicoli.
2. Le sanzioni per infrazione al Codice della strada sono a carico del conducente dell'autoveicolo, se dovute a sua imprudenza, negligenza o imperizia.
3. Il conducente è tenuto a rimborsare all'Istituto le sanzioni per le infrazioni commesse e rilevate dagli agenti accertatori.